

Statuto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti *Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Fiorivano le Viole Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "Fiorivano le Viole APS"

Art. 2 SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Perugia, Via della Viola n. 1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

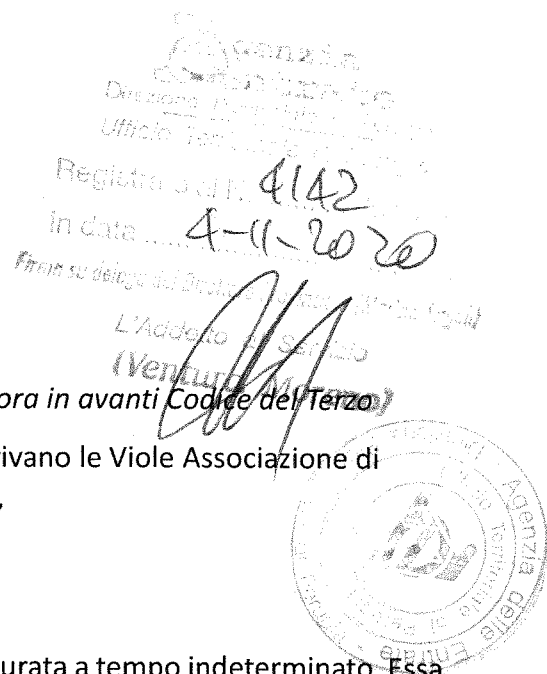
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

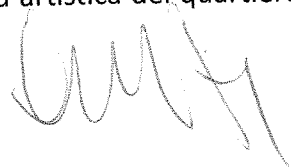
In particolare, l'Associazione ha lo scopo di divulgare tutte le possibilità per migliorare l'attuale modello di vita individuale e collettivo ed il modello socio-economico vigente, ai fini di un miglior equilibrio personale ed ambientale, locale e planetario. In particolare, l'Associazione potrà impegnarsi per i seguenti obiettivi, citati in via esemplificativa e non esaustiva:



- Rivalutazione culturale ed artistica del quartiere, attraverso l'investimento ed il sostegno delle attività artistiche e artigiane e della produzione etica locale, quali forme ispirate della creazione, affinché diventino nucleo e impulso della rinascita del quartiere.
- Sviluppo di una rete sociale, integrazione delle individualità che compongono il quartiere. Quale forma di organizzazione democratica, rispettosa di tutti propri membri, giovani ed anziani, residenti ed ospiti, commercianti e passanti, artisti e musicanti.
- Riqualificazione degli spazi comuni, attraverso la cura e la pulizia delle vie, delle piazze, dei vicoli, dei muri che costituiscono il quartiere.
- Formazione di un polo operativo del quartiere, riferimento per le informazioni comuni indispensabili, per il confronto tra gli abitanti, l'ascolto e la definizione delle problematiche presenti ed il tentativo di una loro pacifica risoluzione.
- Promozione della pace e dei suoi strumenti attraverso la mediazione e la crescita culturale, il commercio equo e solidale, la difesa civile popolare e nonviolenta, la solidarietà, la difesa dei diritti umani e dei popoli.
- Promozione di uno sviluppo compatibile sensibile alle tematiche ambientali e rispettosa delle generazioni future.
- Valorizzazione delle relazioni umane in quanto parte dei processi sociali costruttivi.
- Generazione di nutrimento per gli spiriti, per le creatività e le vitalità.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'Associazione si propone di organizzare spettacoli, rassegne, festival, concerti, mostre, convegni, dibattiti, incontri, conferenze, pubblicizzando gli stessi e rimborsando i relatori, stampare prodotti editoriali, produrre trasmissioni radio-televisive, via internet o su altre vie della comunicazione sociale;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare l'Associazione si propone di organizzare corsi e seminari e attività laboratoriali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare l'Associazione si propone di predisporre progetti per la cura e la rivalutazione culturale ed artistica del quartiere di Via della

Viola e dintorni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in particolare l'Associazione si propone di collaborare con le istituzioni scolastiche predisponendo appositi progetti;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; in particolare l'Associazione si propone di favorire la partecipazione dei migranti a propri progetti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; in particolare l'Associazione si propone di organizzare iniziative pubbliche;

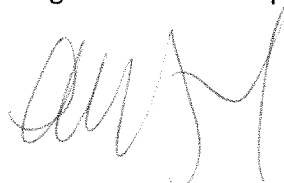
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; in particolare l'Associazione si propone di predisporre progetti di visite guidate e residenze artistiche, anche in collaborazione con le istituzioni locali preposte;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di



verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, o accogliere la collaborazione di altri enti per iniziative proprie. Essa manterrà tuttavia sempre la indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, ed in genere delle organizzazioni con le quali collaborerà.

L'associazione potrà federarsi, associarsi in forme da definire, con altri organismi analoghi per creare una rete di associazioni e promuovere congiuntamente gli obiettivi.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

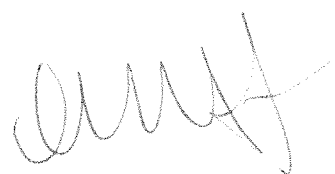
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.



ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Ci sono due categorie di soci:

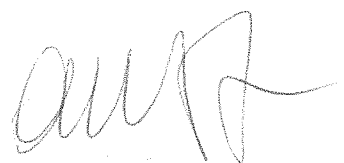
- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione dell'anno in corso e al pagamento della quota associativa, preferibilmente entro gennaio dell'anno stesso.

Fatto salvo quanto sopra, tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.



Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

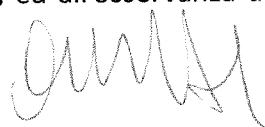
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, ed all'osservanza dello Statuto, e delle



deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta a mezzo raccomandata A/R la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto dalla data di invio della raccomandata, salvo che non vi siano altre questioni che vincolino il socio ad impegni presi. In tal caso le questioni in sospeso dovranno essere risolte prima che il socio possa effettivamente recedere.

Il socio che non salda la quota associativa dell'anno in corso viene escluso automaticamente dalla associazione nell'anno successivo a quello non saldato.

Il socio può essere espulso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, deve essere comunicata a mezzo lettera al socio espulso, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

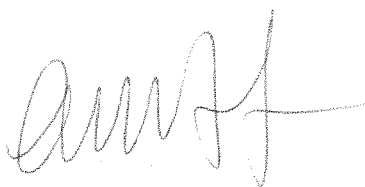
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;



- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo e sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci, fondatori e effettivi, in regola con i pagamenti della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare il programma annuale di attività dell'associazione, proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- g. approvare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

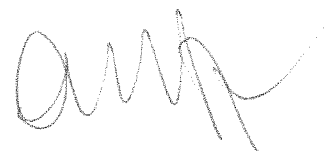
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo o dell'atto costitutivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta mediante:

- a. avviso telematico agli associati (via e-mail). In caso che tale via comunicativa non sia più accessibile o a specifica richiesta del socio, tramite lettera semplice;
- b. avviso affisso nei locali della Sede.

La comunicazione ai soci e l'affissione in sede avviene almeno 30 giorni prima della data della assemblea, salvo questioni di urgenza per le quali è possibile accorciare il tempo di avviso a discrezione della maggioranza del Consiglio Direttivo. In tale caso il Consiglio Direttivo provvede a



fare un giro di telefonate.

Dell'avvenuta comunicazione deve esservi un riscontro scritto, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando il Direttivo a maggioranza semplice lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti oppure dell'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da un delegato nominato tra i membri del Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato, oltre a rappresentare sé stesso, può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'assemblea straordinaria:

- a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando 1/3 dell'assemblea lo ritenga opportuno. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a nove membri, che resta in carica per tre esercizi.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario esecutivo (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

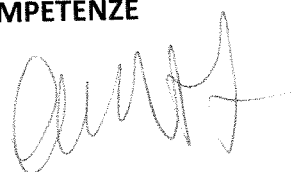
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

È preferibile evitare decisioni a maggioranza risicata e approfondire le possibili soluzioni creative dei punti controversi. Qualora emergano controversie è opportuno che le decisioni vengano prese a maggioranza assoluta dei membri e non solo dei presenti.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE



Il Consiglio Direttivo:

1. Mette in opera, sulla base delle indicazioni dell'assemblea, le attività ed iniziative della associazione;
2. Definisce inoltre meglio, sempre sulla base delle indicazioni dell'assemblea, le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce modalità responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
3. Nomina al suo interno un segretario esecutivo, un tesoriere ed un vice presidente;
4. Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
5. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
6. Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
7. Ammette i nuovi soci e li esclude nei casi previsti;
8. Decide sugli investimenti patrimoniali;
9. Conferisce e revoca procure;
10. Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
11. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Infine può essere richiesta da un decimo degli iscritti per questioni specifiche.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

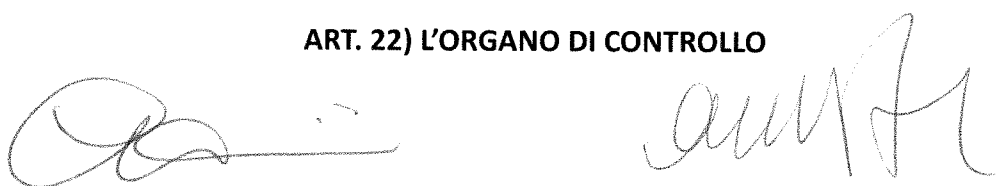
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

ART. 22) L'ORGANO DI CONTROLLO



L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

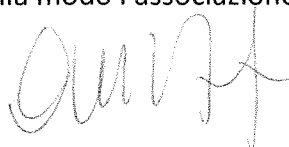
ART. 23) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative dei singoli aderenti nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- b. liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.



- c. contributi dello stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con soggetti privati, in conformità alle finalità istituzionali;
- f. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- g. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 24) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati;



Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 26) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

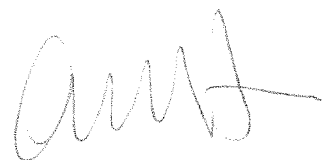
Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 27) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) LO SCIoglIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

ART. 29) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 30) MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario

